



DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 DEL 30/09/2021

Settore:

2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile:

GIUNTINI GLORIA

Oggetto:

Nomina della Società Cooperativa Sociale G. di Vittorio Onlus a Responsabile del trattamento esterno al Comune di Campi Bisenzio (ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/ 679)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Il presente decreto dirigenziale è pubblicato all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



**Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 2 - "Servizi alla Persona"**

Nomina della Società Cooperativa Sociale G. di Vittorio Onlus a Responsabile del trattamento esterno al Comune di Campi Bisenzio (ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/ 679)

Il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, codice fiscale 80016750483, titolare del trattamento dei dati personali, qui rappresentato dalla dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore 2 - Servizi alla persona, a ciò nominata con decreto sindacale n. 1 del 2 febbraio 2021;

Premesso che

- con decreto sindacale n. 2 del 2 febbraio 2021, la dott.ssa Gloria Giuntini è stata nominata Responsabile del trattamento dati interno al Comune di Campi Bisenzio per il Settore 2 - Servizi alla persona;
- con tale provvedimento, la stessa è stata delegata a nominare i responsabili del trattamento dati personali esterni all'Ente, in relazione ai contratti e/o gli affidamenti di propria competenza;
- gli accordi contrattuali che implicano trattamento dei dati personali per conto del titolare devono contenere specifica disciplina del trattamento in questione, in linea con quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

Ritenuto di evidenziare di seguito lo scopo del presente decreto, le definizioni e le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, rilevanti ai fini della nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali esterno al Comune di Campi Bisenzio;

1. SCOPO

Le parti si adeguano al nuovo quadro normativo mediante il presente decreto, che ha lo scopo di aggiornare e sostituire, ove in contrasto, le disposizioni regolanti la materia della protezione e trattamento dei dati personali previste nei contratti / convenzioni / concessioni conclusi in precedenza tra Comune di Campi Bisenzio e controparte. Il presente atto completa, integra e, ove in contrasto, sostituisce le vigenti disposizioni contrattuali intercorse tra le parti e si applica ad ogni nuovo accordo stipulato dalle parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto, come stabilito successivamente, anche qualora sia prevista una clausola di rinnovo automatico alla scadenza, intendendosi il presente decreto ugualmente applicato e valido a tutti gli effetti di legge a regolare la materia in oggetto. Il presente decreto è parte integrante del contratto / convenzione / concessione in essere.

2. ENTRATA IN VIGORE

Quanto nella presente disciplinato è immediatamente applicabile dalla data della sua ricezione da parte del Responsabile nominato.

3. PROTEZIONE DEI DATI

Le prescrizioni contenute nel presente decreto si considerano attuative delle prescrizioni legislative espresse dal Regolamento UE 2016/679 (con particolare riferimento all'art. 28) e relative linee guida in materia di trattamento dei dati personali.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento UE 2016/679, si intende per:

1) «**dato personale**» (C26-C27-C30): "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

2) «**trattamento**»: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

3) «**limitazione di trattamento**» (C67): "il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro".

4) «**profilazione**» (C24-C30-C71-C72): "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

5) «**pseudonimizzazione**» (C26-C28-C29): "il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile";

6) «**archivio**» (C15): "qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico".

Le figure del Regolamento

7) «**titolare del trattamento**» (C74): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri".

La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «**responsabile del trattamento**»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

9) «**destinatario**» (C31): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento".

10) **«terzo»**: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile";

Azioni personali

11) **«consenso dell'interessato» (C32-33)**: "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento". Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale.

12) **«violazione dei dati personali» (C85)**: "la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati";

13) **«dati genetici» (C34)**: "i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione". È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, del DNA o dell'acido ribonucleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.

14) **«dati biometrici» (C51)**, che assieme ai dati genetici sono stati per la prima volta definiti col Regolamento dal legislatore europeo, ma che erano già stati introdotti dal Garante Privacy italiano. La definizione prevede che si intendano per dati biometrici quei dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) **«dati relativi alla salute» (C35)**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e pertanto un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

16) **«stabilimento principale» (C36-37)**: a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente Regolamento;

17) **«rappresentante» (C80)**: "la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi

dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento”;

18) «**impresa**»: “la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”;

19) «**gruppo imprenditoriale**» (C37-C48): “un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate”;

20) «**norme vincolanti d’impresa**» (C37-C110): “le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune”;

21) «**autorità di controllo**»: “l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51”;

22) «**autorità di controllo interessata**» (C124): “un’autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo”;

23) «**trattamento transfrontaliero**»: “a) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro”;

24) «**obiezione pertinente e motivata**»: “un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l’azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione”;

25) «**servizio della società dell’informazione**»: “il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

26) «**organizzazione internazionale**»: “un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con cui si dispone che ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti;

PRESO ATTO CHE

- il Settore 2 "Servizi alla Persona" ha affidato con determinazione dirigenziale n. 370/2021 alla G. DI VITTORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, C.F./P.IVA 00194480455, la realizzazione di laboratori volti a promuovere l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nelle scuole dei Comuni che afferiscono alla Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest nell'ambito del Piano Educativo Zonale età scolare a.s. 2020/2021 (contratto sottoscritto in data 18/05/2021 Reg. n. 41/2021);

RITENUTO CHE

la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO ONLUS abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite in relazione al rapporto giuridico instaurato con la stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO

NOMINA

Responsabile del trattamento per il Comune di Campi Bisenzio

La **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO ONLUS**, C.F./P.IVA 00194480455, in forza dell'affidamento del servizio di cui sopra.

Il trattamento viene effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per conto del Comune di Campi Bisenzio, per l'ambito di attribuzioni, funzioni, competenze, comprese tutte le eventuali succursali e distaccamenti.

La società Cooperativa Sociale G. di Vittorio Onlus, in qualità di Responsabile del trattamento, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare e comunque nell'espletamento del proprio incarico.

STABILISCE

- che la presente nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento e si intenderà decaduta negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa;
- che il Settore 2 "Servizi alla persona" provveda alla notifica tramite PEC del presente decreto al soggetto interessato, nonché alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione sulla privacy;
- che il presente decreto acquista efficacia con l'avvenuta consegna della PEC al Responsabile del trattamento così nominato e che la stessa costituisce accettazione della nomina e presuppone, altresì, la diretta e approfondita conoscenza della normativa sopra citata, nonché degli obblighi in essa previsti;
- che il Responsabile del trattamento nominato dovrà seguire le indicazioni e istruzioni di seguito riportate.

Principi generali da osservare

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.

Caratteristiche dei trattamenti e istruzioni specifiche

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, alle istruzioni impartite dal Titolare nell'espletamento del proprio incarico.

Divieti di comunicazione e diffusione

Nell'espletamento del presente incarico, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. Inoltre, garantisce che le persone opportunamente individuate autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza e/o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Obblighi del responsabile del trattamento

I trattamenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 2016/679 e altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

In particolare il Responsabile del trattamento deve:

- a) Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa

tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 "Sicurezza del trattamento" del Regolamento UE 2016/679;

d) Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4, art. 30 Regolamento UE 2016/679 per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento;

e) Tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;

f) Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 di cui agli articoli da 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione preventiva", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

g) Su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al Titolare stesso tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione di servizi, relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In particolare, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

i) Assicurare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. In particolare, con riferimento agli articoli da 32 a 34, il Responsabile dovrà notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dall'avvenuta conoscenza di ogni sospetto di violazione dei dati personali (come da definizioni che precedono) che tratta per conto del Titolare, così come di qualunque evento lesivo dei dispositivi di security implementati in virtù dell'ottemperamento alla normativa vigente. In particolare la notifica dovrà includere informazioni relative all'evento (data breach) avvenuto o sospetto, in limiti ragionevoli anche di dettaglio, che includano almeno:

1) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero complessivo di interessati coinvolti (anche approssimativo), nonché le categorie e il numero (anche approssimativo) di registrazioni di dati personali in questione;

2) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione;

3) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi.

Nel caso in cui non sia possibile fornire indicazioni contestualmente alla notifica dell'evento, il Responsabile si obbliga a fornirle in fase successiva e comunque senza ulteriore ingiustificato ritardo. In ogni caso entro e non oltre 48 ore dal momento della conoscenza del fatto.

La comunicazione dovrà avvenire a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.campibisenzio@postacert.toscana.it

j) Al fine di consentire al Titolare una pronta e completa evasione delle istanze di accesso e comunque di ogni esercizio del diritto da parte dell'interessato, collaborare in ogni momento con il Titolare, assistendolo negli obblighi derivanti dallo stesso Regolamento, specificati all'interno del protocollo denominato "Procedura Esercizi diritti dell'interessato" pubblicato nella sezione privacy del sito istituzionale dell'Ente.

k) Ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera g) del Regolamento UE 2016/679, restituire tutti i dati personali trattati per conto del Titolare dopo la fine della prestazione di servizi relativi al trattamento, impegnandosi, inoltre, ad eliminare ogni copia esistente degli stessi, salvo che il

diritto dell'Unione europea o la legge dello Stato membro, qualora applicabile, non disponga diversamente.

Registro del trattamento

Il Responsabile del trattamento deve inoltre tenere, in forma scritta, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, dell'eventuale rappresentante del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento.

Il Responsabile, in ottemperamento al dettato normativo di cui all'art 30 Regolamento UE 2016/679, si obbliga ad esibire il registro correttamente compilato e aggiornato qualora l'Autorità di controllo ne imponga l'esibizione.

Monitoraggi

Il Titolare provvederà, con cadenza almeno trimestrale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dal Responsabile del trattamento. È obbligo di quest'ultimo prestare al Titolare la propria piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

Comunicazioni e informazioni

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il RPD nello svolgimento delle attività da questo effettuate. I riferimenti completi del RPD sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente; il RPD è contattabile al seguente indirizzo e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La Dirigente del Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate